CAMERA DEI DEPUTATI N. 1427

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLINTERNO

(MARONI)

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(URBANI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

—

Disposizioni in materia di invalidità civile

Presentato l'11 ottobre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il disegno di legge in esame si propongono norme volte ad incidere nel settore dei benefici diretti ai soggetti qualificabili come invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nel principale intento complessivo di rendere più agevoli e trasparenti i procedimenti amministrativi necessari per l'attribuzione di tali benefici e, in particolare, quelli di accertamento dei requisiti sanitari, nonché più rapidi ed efficaci, nel contempo, i meccanismi di verifica dell'effettiva esistenza dei necessari requisiti soggettivi e quindi di eliminazione dei trattamenti non dovuti. Sempre ai fini di una complessiva, più sollecita attività dell'amministrazione, anche in relazione ai giudizi promossi dagli interessati, sono altresì previste alcune nuove misure al riguardo.

Con l'articolo 1 si prevede l'affidamento degli accertamenti sanitari relativi a domande di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, finalizzate al conseguimento dei benefici spettanti ai minorati civili, anche economici, anziché ad un organo collegiale (le commissioni attualmente operanti presso le unità sanitarie locali), ad un solo medico, specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali o in medicina del lavoro, dipendente dalle unità sanitarie locali — servizio o settore di medicina legale.

Si prevede, inoltre, che in carenza di sufficiente numero di dipendenti specialisti in dette discipline, le unità sanitarie locali possano avvalersi di:

a) medici che facciano parte, alla data di entrata in vigore della legge, delle commissioni mediche presso le unità sanitarie locali per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo;

b) medici, specialisti in medicina legale o in medicina del lavoro, appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti pubblici, quali l'INPS, l'INAIL, eccetera.

L'effetto della norme è quello di ridurre drasticamente i tempi di attesa per gli accertamenti sanitari in questione; sono anche previste misure per una sollecita eliminazione degli arretrati.

Con l'articolo 2 si introducono, poi, modifiche di carattere tecnico alle disposizioni processuali applicabili in materia di contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza delle invalidità in questione, e ciò nell'intento di consentire un alleggerimento dei complessivi impegni dell'Avvocatura dello Stato e, per quanto possibile, una diretta presenza in giudizio delle amministrazioni.

Con l'articolo 3 si prevede l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate del Ministero dell'interno ad invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti con le prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte a causa di guerra, di lavoro o di servizio eccetera (già prevista — com'è noto — per gli invalidi civili, parziali beneficiari di assegni mensili). È fatta salva, comunque, la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. Sono fatti salvi, infine, i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche alla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 4 si introduce un meccanismo volto a definire il noto problema dato dalla presenza di erogazioni di benefici ai soggetti *lato sensu* invalidi civili senza che ricorrano in concreto i necessari requisiti di carattere soggettivo.

In sostanza si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutti i fruitori di siffatti benefici facciano pervenire al Ministero del tesoro una certificazione del medico curante del

soggetto interessato in ordine alla persistenza dei requisiti di carattere sanitario.

Si precisa che relativamente ai requisiti reddituali già è previsto un regime di autocertificazioni annuali da inviare all'amministrazione. Ciò è confermato nel comma 3 dell'articolo 4. Il comma 2 dello stesso articolo prevede a sua volta che gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento debbano far pervenire alla prefettura — in coincidenza con la dichiarazione reddituale — una dichiarazione di responsabilità relativa allo stato di ricovero a titolo gratuito.

Coloro che non ottemperassero tempestivamente agli obblighi soprarichiamati vedrebbero sospesa la erogazione dei benefici economici e beninteso avviate, secondo i principi generali, le procedure di accertamento ai fini di una possibile revoca.

In caso di dichiarazione o di certificazione falsa i titolari del beneficio non solo sarebbero soggetti alle sanzioni penali ma si vedrebbero anche costretti a restituire quanto illegittimamente percepito.

Sanzioni penali scatterebbero anche nei confronti dei medici curanti che, per parte loro, avessero reso certificazioni false.

L'ultimo articolo riguarda l'entrata in vigore del provvedimento normativo e l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Accertamenti sanitari delle minorazioni civili).

1. Gli accertamenti sanitari relativi a domande di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, finalizzate al conseguimento dei benefici, compresi quelli economici, ai minorati civili, ivi incluse quelle giacenti presso le commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono effettuati, presso le stesse unità sanitarie locali, nell'ambito del servizio o settore di medicina legale, da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali o specialista in medicina del lavoro, dipendente dalle medesime.

2. A tal fine le unità sanitarie locali si avvalgono, oltre che dei dipendenti specialisti nelle discipline indicate nel comma 1, secondo l'ordine di preferenza indicato, delle seguenti categorie di sanitari:

a) medici facenti parte, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle commissioni mediche presso le unità sanitarie locali per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo;

b) medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o, in mancanza, in medicina del lavoro appartenenti ad altre amministrazioni ed enti pubblici, previa richiesta ed autorizzazione degli stessi.

3. Le unità sanitarie locali, ove rilevino tempi di giacenza delle domande di riconoscimento di cui al comma 1 superiori ai sessanta giorni, formulano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi straordinari di smaltimento dell'arretrato volti a ricon-

durre, entro il 31 dicembre 1995, i suddetti tempi di giacenza nel termine di cento*venti giorni*.

4. Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili ed invalidi civili, di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è assicurata, nell'ordine di esame delle domande, la precedenza assoluta ai malati terminali e ai soggetti affetti da AIDS *conclamato*.

5. Relativamente agli accertamenti di cui al comma 1, rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, nonché le disposizioni di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Nel regolamento di cui al comma 5 le *parole*: « *Commissione medica* USL » e « Commissioni mediche USL » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « unità sanitaria locale » e « unità sanitarie locali », per quanto concerne gli accertamenti sanitari di cui al comma 1.

7. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'accertamento dell'*handicap*.

ART. 2.

(Norme relative al contenzioso giurisdizionale).

1. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il giudice, ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura civile, nomina consulenti tecnici prescelti tra gli specialisti in medicina legale e, in mancanza, tra gli specialisti in medicina del lavoro.

2. All'articolo 10 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Nei giudizi concernenti gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della

cecità civile e del sordomutismo, nonché la concessione dei benefici economici ai minorati civili innanzi alle preture e nei procedimenti esecutivi, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del presente testo unico sono rappresentati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che, in relazione a singoli affari, su richiesta motivata dall'amministrazione interessata, l'Avvocatura dello Stato ritenga l'opportunità di assumere il patrocinio.

Nei procedimenti giudiziari di cui al secondo comma, tranne il caso che il patrocinio sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato, in deroga all'articolo 11, la notifica degli atti processuali e le comunicazioni delle cancellerie e delle segreterie devono essere fatte direttamente alle amministrazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede dell'ufficio periferico competente per l'affare.

L'erronea individuazione della sede è causa di nullità, a meno che l'amministrazione si costituisca in giudizio o che la parte rinnovi la notifica nel termine assegnato dal giudice.

Le attività svolte dai funzionari ai sensi del secondo comma non danno luogo ad alcun particolare compenso e non possono costituire ragione di attribuzione di mansioni superiori ».

3. Nelle controversie in materia di riconoscimento di invalidità civile, di cecità civile e di sordomutismo trovano applicazione, per quanto concerne la responsabilità delle parti per le spese ed i danni processuali, le disposizioni del libro I, titolo III, capo IV del codice di procedura civile.

ART. 3.

(Incompatibilità di prestazioni).

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno ad invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità con-

tratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche, alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Certificazione sulle condizioni di salute).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i minorati civili che, alla data predetta, risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile o della minorazione nonché dell'indennità di accompagnamento. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dovrà essere presentata ogni tre anni. In caso di certificazione falsa si applicano le disposizioni penali vigenti.

2. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono obbligati, entro la stessa data di cui al comma 1, a presentare alla prefettura una dichiarazione di responsabilità relativa allo stato di ricovero a titolo gratuito o meno, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali annuali di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 ottobre 1992, n.553, nonché della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine stabilito, determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio. In tali casi non si fa luogo al recupero delle somme già percepite.

4. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme già percepite, oltre agli interessi legali maturati.

ART. 5.

(Norme finali ed entrata in vigore).

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi di domanda allegata al regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.537, saranno adeguati in relazione alla disciplina dettata dall'articolo 1 della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 del presente articolo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1427
Lire 500